

USICIVICI/DEMANIO/RISORSE

beni comuni, proprietà collettive, diritto demaniale e delle risorse naturali

USICIVICI.IT

Giurisprudenza

Cass. civ. Sez. II, Sentenza 23 settembre 2015, n. 18768

Sul ricorso 18317-2014 proposto da:

COMUNE VELLETRI P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL SINDACO P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DORA, 1, presso lo studio dell'avvocato LORIZIO MARIA ATHENA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAPOZZI ALESSANDRA;

- ricorrente -

contro

FONDAZIONE ECCLESIASTICA ISTITUTO MARCHESI TERESA GERINO E LIPPO GERINI P.I. (OMISSIS), IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP. TE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA 37/A, presso lo studio dell'avvocato CANINI ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BASSO GIANPIERO, ROLLERO' ROBERTO;

- controricorrente -

e contro

PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE, POSSESSORI CHIAMATI AD INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO CON CITAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI;

- intimati -

avverso la sentenza n. 18/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, GIA' USI CIVICI, depositata il 30/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/2015 dal Consigliere Dott. NUZZO LAURENZA;

udito l'Avvocato LORIZIO Maria Athena e l'Avv. CAPOZZI Alessandra difensori del ricorrente che hanno chiesto l'accoglimento delle difese depositate riportandosi al

ricorso;

udito l'Avv. CANINI Antonio difensore della controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso 12.6.1926 i naturali di Velletri e, successivamente, il Comune di Velletri, chiedevano, innanzi al Commissario per gli usi civici di Roma, l'accertamento e la liquidazione dei diritti civici, di legnare, pascolare, raccogliere castagne, ecc, nei confronti dei fratelli S.F., S. e Fe. e di D. G.T., proprietari per parti distinte della tenuta " (OMISSIS)" in territorio di (OMISSIS).

La sezione speciale usi civici della Corte di Appello di Roma, con sentenza definitiva n. 18 /2013, depositata il 30.5.2013, riteneva inammissibile il reclamo proposto dal Comune di Velletri, nei confronti della Fondazione Ecclesiastica - Istituto Marchesi Teresa, Gerino e Lippo Gerini, avverso la sentenza del Commissario per gli usi civici per il Lazio n. 8 del 12.3.2009, "per aver omesso il Comune di Velletri di notificare l'atto di impugnazione ai "possessori chiamati ad integrazione del contraddittorio", quali parti, ancorchè contumaci, nel giudizio di primo grado.

Osservava la Corte di Appello che, oltre alla Fondazione appellata, "i possessori della Tenuta La Favola, essendo state rigettate le domande di accertamento degli usi civici e di rivendicazione proposte anche nei loro confronti, avrebbero avuto interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata;

rilevava, inoltre, in aderenza alla giurisprudenza di questa Corte S.U.(Cass. S.U.n. 28654/2008), che la L. 10 luglio 1930, n. 1078, art. 4, che prevede la notifica del reclamo avverso la decisione del Commissario degli usi civici a tutti i controinteressati alla riforma di essa entro il termine perentorio di giorni trenta, ai sensi della L. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 32, comma 2, "è norma processuale speciale e, perciò, in deroga all'art. 331 c.p.c., comma 1, esclude la possibilità di integrare il contraddittorio dopo la scadenza di detto termine nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi, limitatamente a quelli interessati ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata, mentre nei confronti dei litisconsorti che, essendo rimasti soccombenti in primo grado, hanno interesse ad aderire alla domanda stessa, va disposta l'integrazione del contraddittorio".

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Comune di Velletri formulando due motivi; Illustrati da memoria.

Gli intimati (Fondazione Ecclesiastica-Istituto Marchesi Teresa, Gerino e Lippo Gerini; "possessori chiamati ad integrazione del contraddittorio con citazione per pubblici proclami (non costituiti nel giudizio di appello) e chiamati ad integrazione del contraddittorio anche nel del Presidente della Corte di Cassazione in calce al presente ricorso", non hanno svolto attività difensiva tranne la Fondazione Ecclesiastica.

Motivi della decisione

Il Comune ricorrente deduce:

1) erronea interpretazione della L. n. 1078 del 1930, art. 4, stante il principio generale di parità tra reclamante e resistente, per cui tutte le parti costituite devono agire ed essere convenute nello stesso processo, ex art. 102 c.p.c., comma 1, sicchè il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ove il processo è promosso solo da alcune o contro alcune delle parti; la Corte di Appello, sez. Usi Civici, aveva escluso la possibilità di autorizzare in appello la notifica per pubblici proclami alle parti rimaste contumaci in primo grado, non tenendo conto della garanzia costituzionale del giusto processo, come regolato dal nuovo art. 111 Cost., commi 1 e 2, nonchè della inviolabilità del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, ex art. 24 Cost., comma 1 e del divieto di disparità di trattamento tra le parti del processo ex art. 3 Cost.; in via gradata, nell'ipotesi in cui fosse disattesa tale interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 4 L. cit., si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 cit. per violazione dell'art. 111 Cost., commi 1 e 2, sul giusto processo, in relazione all'art. 24 Cost., comma 1 e art. 3 Cost.;

2) omesso esame da parte della Corte di Appello dei motivi di appello, costituenti fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, avendo la Corte di merito dichiarato inammissibile l'appello del Comune di Velieri.

Il primo motivo di ricorso è infondato. La decisione impugnata è conforme al principio affermato dalle S.U. della Suprema Corte, secondo cui la L. 10 luglio n. 1078, art. 4, che prevede a pena di inammissibilità la notifica del reclamo avverso la decisione del Commissario degli usi civici a tutti i controinteressati alla riforma di essa entro il termine perentorio di giorni trenta, ai sensi della L. n. 1766 del 1927, art. 32, comma 2 è norma processuale speciale e, perciò, in deroga all'art. 331 c.p.c., comma 1, esclude la possibilità di integrare il contraddittorio dopo la scadenza di detto termine nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi, limitatamente a quelli interessati ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata, mentre nei confronti dei litisconsorti che, essendo rimasti soccombenti in primo grado, hanno interesse ad aderire alla domanda medesima, va disposta l'integrazione del contraddittorio (S.U. Cass. n. 28654/2008).

Nella specie correttamente, quindi, la Corte di appello ha dichiarato inammissibile il reclamo avendo accertato che nessun tentativo di notificazione dell'atto di appello era stato effettuata nei confronti dei "possessori" e che non era stata neppure richiesta l'autorizzazione alla notificazioni nelle forme di cui all'art. 150 c.p.c..

Va aggiunto che, in tema di usi civici, l'art. 4 L. cit., nell'escludere l'integrazione del contraddittorio in appello nei riguardi dei controinteressati al gravame, non viola gli artt. 24 e 111 Cost., essendo la deroga all'art. 331 c.p.c. giustificata dall'interesse pubblico alla speditezza dei giudizi di demanialità civica e non essendo il processo ordinario di cognizione paradigma assoluto del "giusto processo" (Corte Cost. n. 189/1988). Le note di replica alle conclusioni del P.G. non valgono a superare quanto già rilevato ed affermato dalle S.U.S.C. Detta declaratoria di inammissibilità del reclamo comporta l'infondatezza anche della seconda censura con cui si denuncia il vizio di omessa pronuncia sui motivi di appello, vizio, peraltro, configurabile solo per

difetto del momento decisorio, nel senso che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto.

Nel caso in esame, invece, la statuizione sull'inammissibilità del reclamo esclude tale vizio e la sua censurabilità in sede di legittimità per violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass. n. 1701/2009).

Il ricorso va, quindi, respinto.

Consegue la condanna del Comune ricorrente al pagamento, nei confronti dei controricorrenti, delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2015.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2015